



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

DEHORS

disciplina del diritto ad occupare
temporaneamente aree del suolo pubblico per
spazi di ristoro all'aperto

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°44 del 29/04/2003)

INDICE

Articolo 1 - Definizione di dehors

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Autorizzazione -modalità per le richieste

Articolo 4 - Fotografie e rinnovo

Articolo 5 - Criteri di collocazione

Articolo 6 - Criteri di realizzazione

Articolo 7 -Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale

7.1 ombrelloni

7.2 tende a pantalera

7.3 capanno

7.4 doppia falda

7.5 doppia capottina

7.6 padiglione

7.7 chiosco o gazebo

7.8 strutture innovative

Articolo 8 - Griglia localizzativa di inserimento nel territorio

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Norma transitoria

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti, del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

1. La occupazione del suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino elaborati dalla Città.

2. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento, nonché le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

ARTICOLO 3 AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, giusto quanto in materia disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al responsabile dello sportello unico delle imprese, almeno sessanta giorni (tranne che per motivi eccezionali e documentati: es. apertura di nuove attività, cambi di gestione) prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) relazione scritta;

c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore, dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio;

3. L'autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

4. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

5. In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nel secondo comma.

6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico. E fatto obbligo al concessionario provvedere al ripristino degli eventuali danni arrecati alle opere pubbliche derivanti dalle collocazioni dei predetti manufatti.

ARTICOLO 4 - FOTOGRAFIE E RINNOVO

1. Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, alla A.C. idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

2. La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

1 - in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

2 - non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

3 - l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;

4 - nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;

5 - Fatte salve le vigenti norme del codice della strada, qualora il dehors occupi parte della corsia destinata alla circolazione, stante la posizione di adeguata segnaletica, dovrà dimostrarsi che verrà garantito il mantenimento della corretta circolazione pedonale e carrabile.

ARTICOLO 6 CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area del dehors, salvo che nei percorsi porticati (ove ogni proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium ecc ...), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto nel rispetto, comunque, delle norme igienico-sanitarie in materia. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo comunque di pregio. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

3, Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali.

4. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

ARTICOLO 7 TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

7.1 OMBRELLONI di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

7.2 TENDE A PANTALERA costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

Si rimanda all'art.1, art.2, art.3, art.6 della deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 28.12.2001.

7.3 Capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. Si rimanda all'art.1, art.2, art.3, art.6 della deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 28.12.2001.

7.4 DOPPIA FALDA si presenta con due soluzioni:

7.4.1 con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;

7.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

7.5 DOPPIA CAPOTTINA si presenta con due soluzioni:

7.5.1 con struttura centrale e volta di forma semi-cilindrica aperta o chiusa in testata;

7.5.2 con montanti perimetrali e volta semi-cilindrica aperta in testata (tunnel).

7.6 PADIGLIONE si presenta, di massima, con due soluzioni:

7.6.1 a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;

7.6.2 a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

7.7 CHIOSCO O GAZEBO

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

7.8 STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

ARTICOLO 8 GRIGLIA LOCALIZZATIVA DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO

1. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 7 sono individuate le seguenti situazioni:

8.1 TENDE A PANTALERA per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione delle piazze storiche, dei percorsi pedonali. Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona urbana storica e nei grandi assi viari. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di metri 2,10 dal piano di calpestio.

8.2 CAPANNO Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

8.3. DOPPIA FALDA (rif.7.4.1) La soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo come linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viaria. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano escluse le piazze storiche.

(Rif.7.4.2) La soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche.

8.4 DOPPIA CAPPOTTINA (rif.7.5.1-rif.7.5.2) Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della prima soluzione (rif.7.5.1) è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano escluse le piazze storiche (Porto Salvo e S. Erasmo).

La seconda soluzione (rif.7.5.2), che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche.

8.5 PADIGLIONI (rif.7.6.1- rif.7.6.2) Stessa soluzione per il punto 8.4.

8.6 PRINCIPALI PIAZZE STORICHE per piazze storiche si intendono le piazze ricadenti nei centri storici di Porto Salvo e S.Erasmo.

Sono sempre ammesse sui sedimi soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni 7.1 a struttura lignea e copertura in tela naturale.

8.7 VIE PEDONALI DELLA ZONA URBANA CENTRALE STORICA

Non è ammessa la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede rialzato e presenza di pavimentazione lapidea.

Sono ammesse soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni 7.1 a struttura lignea o da tende a pantalera 7.2 con tessuto mai lucido, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.

8.8 VIALI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO, ARTISTICO E/O AMBIENTALE

Vincolati ai sensi delle Leggi 1089/39, 1947/39 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle protette da ombrelloni 7.1, da tende a pantalera 7.2, a doppia falda a montante centrale 7.4.1, consigliate soprattutto nelle banchine dei viali, e a padiglione 7.6.1, in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti.

Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

8.9 PARCHI E GIARDINI

Sono ammesse le tipologie elencate all'art. 7, escluse quelle ai punti 7.4.2 a doppia falda con montanti perimetrali e 7.6.2 a padiglione a pianta centrale varia.

8.10 Nelle rimanenti porzioni del territorio cittadino sono ammesse tutte le tipologie elencate all'art. 7.

ARTICOLO 9 SANZIONI

11. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa da e.137,55 a e.550,20, così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 10 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva.

ITER PRATICHE

1 - domanda al COMUNE Sportello Unico delle Imprese

2. Responsabile Sportello Unico delle Imprese. Chiede parere:

- al Corpo di Polizia Municipale, in materia di viabilità;
- al settore Urbanistica in materia di arredo;

3. Il responsabile dello sportello unico delle imprese dopo l'acquisizione dei pareri di cui al punto 2 e dopo l'acquisizione del tagliando dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico ed eventuale tassa di pubblicità e ricevuta di pagamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, rilascia l'atto autorizzativo dandone comunicazione per conoscenza all'ufficio attività produttive e Comando VV.UU.

4. Il termine di 60 giorni, di cui all'art.3, comma 2, è ridotto a 30 per l'anno 2003, fatti salvi i provvedimenti adottati prima dell'approvazione del presente regolamento che mantengono la loro efficacia fino al 31/12/2003.